



## **SETTORE 4**

### **STRUMENTI DI TUTELA PER IL CITTADINO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art.35 c.1 lett.h d.lgs. n. 33/2013**

Il cittadino interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale. Di seguito si rendono noti gli strumenti riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati, in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli, sono i seguenti:

1. Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
2. Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno
3. ricorso amministrativo e ricorso amministrativo giurisdizionale

#### **ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA**

La nuova disciplina del procedimento amministrativo prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario responsabile.

Il privato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo anche nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs 33/2013 sulla trasparenza amministrativa.

#### **ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA, CON EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO**

La legge tutela il cittadino consentendogli di agire in giudizio contro l'amministrazione inadempiente e contro l'amministrazione nei casi in cui si configura il cosiddetto silenzio inadempiuto.

Il cittadino, dopo l'infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, deve notificare a mezzo ufficiale giudiziario apposito atto di diffida e messa in mora, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'amministrazione provveda, per poi impugnare il silenzio davanti al giudice amministrativo, nel termine di sessanta giorni a decorrere dallo scadere del termine assegnato con la diffida. In materia, però è previsto che il ricorso al T.A.R. può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempiuto e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

Per ottenere il risarcimento del danno il privato dovrà provare:

- l'esistenza del danno ed il suo ammontare
- l'assenza di ragioni che possono in qualche modo giustificare la PA
- l'imputabilità della responsabilità a titolo di colpa grave o dolo dell'ente.

Il giudice competente in materia di risarcimento del danno è il giudice amministrativo.

#### **RICORSO AMMINISTRATIVO E RICORSO AMMINISTRATIVO GIURISDIZIONALE**

In tutti i casi per i quali non è contemplata una particolare forma di ricorso, è possibile il ricorso amministrativo o il ricorso amministrativo giurisdizionale.

I ricorsi amministrativi possono essere rivolti allo stesso organo che ha emanato l'atto con il quale è stata lesa la situazione giuridica (opposizione), al suo superiore gerarchico (ricorso gerarchico) o ad altro organo. Consiste in un'istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione



## **SETTORE 4**

giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. senza l'intervento giurisdizionale. Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario o tra la P.A. e un soggetto terzo.

Nel nostro ordinamento esistono 3 tipi di ricorsi amministrativi ordinari:

ricorso gerarchico proprio

ricorso gerarchico improprio

ricorso in opposizione

Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La tutela giurisdizionale è ripartita, ai sensi dell'art.113 della Costituzione, tra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, ovvero se trattasi di lamentata lesione di un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Sono giudici amministrativi i T.A.R.